

IVA

Sospensione dell'IVA all'importazione

di Marco Peirola

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

Il **regime sospensivo** previsto per i beni immessi in libera pratica in Italia destinati ad essere trasportati/spediti in altro Paese membro dell'Unione Europea (c.d. **regime 42**) è disciplinato dai [commi 2-bis e 2-ter dell'art. 67, D.P.R. n. 633/1972](#), inseriti dall'[art. 8, Legge n. 217/2011](#) (Comunitaria 2010).

Il [comma 2-bis del citato art. 67](#) prevede che il **pagamento dell'imposta**, per le operazioni di immissione in libera pratica, è **sospeso per i beni destinati ad essere trasferiti in altro Paese membro**, eventualmente dopo l'esecuzione delle "*manipolazioni usuali*", che devono essere **previamente autorizzate dall'ufficio doganale**, al fine di escludere che **l'operazione possa aumentare il rischio di frodi**.

La sospensione d'imposta è concessa quando i beni introdotti in Italia siano "*tal quali*" a quelli trasportati/spediti nel Paese membro di destinazione. Il significato del termine "*tal quali*", così come definito Codice doganale dell'Unione, implica che il **regime sospensivo non possa essere applicato nell'ipotesi in cui muti lo stato merceologico del bene**; in special modo laddove il prodotto ottenuto dalla lavorazione/trasformazione si riporti ad una **diversa voce doganale**.

Il successivo [comma 2-ter dello stesso art. 67](#) dispone che, ai fini della sospensione d'imposta, l'importatore deve fornire:

- il **proprio numero di partita IVA**;
- il **numero di identificazione IVA attribuito al cessionario** stabilito in altro Paese membro;
- a richiesta dell'ufficio doganale, **idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei beni** in altro Paese membro.

Le disposizioni richiamate costituiscono il recepimento dell'art. 143, par. 1, lett. d), Direttiva n. 2006/112/CE.

A partire **dal 4 ottobre 2024**, l'[art. 6, comma 1, lett. b\), D.Lgs. n. 141/2024](#), ha introdotto

nell'[art. 67, D.P.R. n. 633/1972](#), il nuovo comma 2-*quater* al fine di rendere **maggiormente effettivi** e, contemporaneamente, dissuasivi i controlli della **documentazione sull'effettiva consegna dei beni** nello Stato UE di destinazione.

Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti dal Codice doganale dell'Unione, qualora venga richiesta la **documentazione comprovante l'effettivo trasferimento dei beni** in altro Paese membro l'Autorità doganale può esigere la costituzione di una **cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa**.

La cauzione viene incamerata dall'Autorità doganale:

- se, **entro 45 giorni dallo svincolo dei beni**, non pervenga la predetta documentazione;
- quando la documentazione non sia ritenuta idonea a dimostrare **l'effettivo trasferimento dei beni oggetto di importazione** in altro Stato UE.

In analogia a quanto previsto in materia di depositi IVA dall'[art. 50-bis, comma 4, lett. b\), D.L. n. 331/1993](#), la cauzione **non è richiesta** ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 38, Codice doganale dell'Unione (**soggetti certificati AEO**) e a quelli **esonerati** ai sensi dell'[art. 51, D.Lgs. n. 141/2024](#).

L'[art. 27, D.Lgs. n. 141/2024](#), rubricato “*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*”, dopo avere previsto, al comma 1, che sono “**diritti doganali**” tutti quei diritti che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge, ha stabilito, al successivo comma 2, che, fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono “**diritti di confine**”, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'IVA e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, **a favore dello Stato**.

Rispetto alla formulazione dell'[art. 34, D.P.R. n. 43/1973](#) (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), tra i diritti di confine è stata **esplicitamente menzionata l'IVA**, al fine di chiarire, come specificato dal successivo [art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 141/2024](#), che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la **normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell'obbligazione doganale**.

L'[art. 27, comma 3, D.Lgs. n. 141/2024](#), stabilisce che l'IVA **non costituisce diritto di confine** nei casi di:

- **immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'IVA** per successiva immissione in consumo in altro Stato membro (c.d. **regime 42**);
- **immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'IVA** e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale. Si tratta del caso di merci immesse



in libera pratica introdotte in un deposito IVA (c.d. **regime 45**).

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la [circolare n. 20/D/2024](#), ha precisato che l'IVA è considerata **diritto di confine** solo nel caso di **irregolare introduzione in consumo in Italia**, vale a dire:

- per il “**regime 42**”, ove non sia dimostrata l'immissione in consumo in altro Paese membro e non vi siano prove dell'uscita dal territorio italiano;
- per il “**regime 45**”, ove la merce non sia presa in carico nella contabilità del deposito IVA.